

10.08.2026



Atto Camera: 3083

"Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile"

Art. 2, comma 10

Roma, 9 settembre 2026

Premessa

Nel DL 7 agosto 2026, n. 144, recante *“Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile”* è stata inserita, all’articolo 2, comma 10, una disposizione sul riallineamento dei mandati dei consigli provinciali a quello dei presidenti di provincia che dà una parziale ma insufficiente risposta alle richieste che l’UPI ha fatto al Governo, con un documento approvato nel Comitato direttivo del 22 luglio 2026.

Nell’apprezzare l’attenzione che il Governo ha posto alle nostre richieste si ribadisce che le proposte dell’UPI erano più organiche ed avevano l’obiettivo di superare le incongruenze della disciplina degli organi di governo prevista dalla legge 56/14 (commi 59 e 68) attraverso la previsione di una durata del mandato del consiglio provinciale analoga a quella del presidente (4 anni per entrambi gli organi).

Considerazioni in merito all’interpretazione della disposizione

La norma prevede una proroga del mandato dei consigli provinciali in carica fino alla scadenza del mandato dei presidenti, al fine del riallineamento dei mandati. La stessa norma non prevede in alcun modo uno scioglimento anticipato dei consigli qualora la scadenza del mandato del presidente di provincia sia precedente a quella del consiglio provinciale.

«Al fine del riallineamento dei mandati, la durata dei consigli provinciali in carica è prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia. La presente disposizione non comporta un’interruzione dei mandati dei consigli provinciali.»

La proroga della durata del mandato dei consigli provinciali si applica dall’entrata in vigore del decreto-legge a tutte le Province delle regioni a statuto ordinario, anche nel caso in cui siano state già indette le elezioni per i consigli provinciali.

La disposizione proroga la durata del consiglio come organo e non si riferisce al mandato dei singoli consiglieri. Nel caso in cui si verifichi la cessazione o la decadenza dalla carica di consigliere provinciale, anche per perdita della carica comunale, si deve pertanto procedere alla surroga con il candidato che risulti il primo dei non eletti nella medesima lista (comma 78 della legge 56/14).



I necessari interventi normativi integrativi

La norma prevede soltanto un primo allineamento della data di elezione dei consigli a quella dei presidenti, ma non modifica a regime la durata dei consigli provinciali prevista nel comma 68 della legge 56/14.

In questo modo le prossime elezioni degli organi di governo delle Province sarebbero contestuali, ma la durata degli organi sarebbe diversa: 4 anni per i presidenti, 2 anni per i consigli.

Dopo il primo allineamento delle elezioni, pertanto, si ripristinerebbe il sistema di elezioni vigente con date separate. La proposta avanzata dall'UPI era invece più organica e prevedeva una modifica espressa del comma 68 della legge 56/14 che portava la durata dei consigli provinciali a quattro anni.

In secondo luogo, sulla base di una prima verifica degli effetti della norma inserita nel DL 144/26 all'insieme delle Province, si può rilevare che in diversi casi la scadenza del mandato dei presidenti avviene in anticipo rispetto alla scadenza del mandato del consiglio. In tali casi (12 Province su 76) si dovrebbe procedere all'elezione del nuovo presidente di provincia per quattro anni e la scadenza del Consiglio provinciale sarebbe poi riallineata a quella del nuovo presidente. Per consentire un riallineamento più rapido delle scadenze elettorali si dovrebbe prevedere, in questi casi, la proroga del mandato del presidente di provincia alla scadenza del consiglio provinciale.

Infine, l'elezione contestuale dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali che deriva dall'applicazione della norma prevista nel DL PA non garantisce una elezione contestuale a regime dei due organi. C'è infatti la possibilità che un presidente di provincia cessi il suo mandato prima dei quattro anni e che un consiglio provinciale in carica si debba sciogliere anticipatamente per il venir meno del quorum strutturale di funzionamento (articolo 38, comma 2, del TUEL). Per evitare il disallineamento si dovrebbe prevedere l'elezione suppletiva separata del presidente di provincia e del consiglio provinciale, con una durata limitata alla scadenza originaria del mandato dell'organo ancora in carica, in modo da garantire comunque un allineamento delle scadenze degli organi, analogamente a quanto previsto per le città metropolitane.



La proposta di modifica dell'UPI

Sulla base delle considerazioni evidenziate, la norma sull'allineamento dei mandati dei consigli provinciali ai mandati dei presidenti di provincia, prevista nell'articolo 2, comma 10, del DL 144/26, dovrebbe essere modificata e integrata nel modo seguente.

«10. L'articolo 1, comma 68, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente: "Il consiglio provinciale dura in carica quattro anni.»

10-bis. Al fine del riallineamento dei mandati, in sede di prima applicazione della disposizione di cui al presente comma, la durata dei consigli provinciali in carica è prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia, nel caso in cui il mandato dei consigli cessi prima di quello dei presidenti; per converso, la durata dei presidenti di provincia in carica è prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi consigli provinciali, nel caso in cui il mandato dei presidenti cessi prima di quello dei consigli. La presente disposizione non comporta un'interruzione dei mandati dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali.

10-ter. Nel caso di interruzione anticipata del mandato di uno dei due organi di governo si procede all'elezione suppletiva del nuovo organo per una durata pari a quella del mandato residuo dell'altro organo ancora in carica.»

